



COMUNE DI CINTE TESINO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 05
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI
CONTABILITÀ.

L'anno DUEMILAUNDICI addì UNO del mese di GIUGNO alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

BUFFA CELESTINO - Sindaco -
BIASION ROBERTO
BUSANA PIETRO
CECCATO ALBERTO
CURTI ATTILIO
GROFF NADIA
GUZZO THOMAS
MEZZANOTTE MIRCO
ORVIETO ELISA
PACE MAURO
PASQUAZZO LUCA
TESSARO ANNALISA
TRENTI ALFREDO

Assenti i Signori:

LUNARDI ENRICA — MOLINARI GIULIANO

Assiste il Segretario Comunale sig. **Bonella Giampaolo**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Buffa Celestino in qualità di Presidente della seduta, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 05 dd. 01/06/2011

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ.

Il Relatore comunica:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 dd. 21.12.2000 è stato approvato il regolamento di contabilità, successivamente modificato con deliberazione n. 2 dell'11.02.2002.

Il Capo II del medesimo detta disposizioni specifiche per la gestione delle spese ed, in particolare, l'art. 32 disciplina le spese a calcolo, cioè le "spese correnti di carattere variabile concernenti le ordinarie provviste per prestazioni di servizi o di forniture, previa individuazione dei fondi appositi stanziati nel bilancio di previsione annuale, con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità dell'ente" (art. 19 comma 4 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L).

Tali norme debbono essere integrate e precisate in relazione a quanto disposto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), la quale ha introdotto disposizioni volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: la normativa è stata introdotta per contrastare il pericolo di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici, rendendo trasparenti i movimenti di denaro relativi agli incassi provenienti da contratti di appalto ed ai pagamenti che, a fronte di tali incassi, sono effettuati dagli appaltatori verso i soggetti della filiera. Successivamente, con il D.L. n. 187/2010, convertito nella legge 17.12.2010 n. 217, sono state introdotte alcune modifiche e precisazioni.

In ordine alle modalità operative, di non facile applicazione, si è espressa più volte l'Autorità di Vigilanza, in ultimo con la determinazione n. 10 del 22.12.2010. Una delle problematiche più rilevanti è apparsa essere quella di individuare alcune fattispecie di pagamento sottratte agli obblighi di tracciabilità: ciò per ragioni di semplificazione e celerità delle procedure, in quanto è subito sembrato contrario alla ratio della normativa sopra richiamata, il fatto di dover subordinare alle procedure di tracciabilità – che richiedono la preventiva indicazione di un codice, da acquisire presso il CIPE o l'Osservatorio provinciale e l'indicazione nei contratti delle clausole specifiche indicate dalla legge – ogni tipo di pagamento, anche di importo minimo.

L'Autorità stessa, nella citata determinazione, rileva che tali obblighi "non trovano applicazione nel caso di svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta", ai sensi dell'articolo 125, comma 3, del Codice dei contratti, approvato con D.lgs. n. 163/2006. L'ipotesi si configura, come noto, nei casi in cui la stazione appaltante "provvede all'esecuzione con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati o acquistati e con personale proprio, sotto la direzione del responsabile del procedimento". Invece, le norme sulla tracciabilità - evidenzia l'Autorità - si applicano ai cottimi fiduciari (altra ipotesi di esecuzione ed acquisizione in economia), definiti dall'Autorità – e dall'articolo 125, comma 4, del codice – come "procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono tramite affidamento a terzi".

Non derivando da un contratto d'appalto pubblico, nel caso di acquisti di materiali per forniture in economia o per l'esecuzione di lavori in economia, tramite amministrazione diretta, non sussistono quelle esigenze di controllo dei flussi finanziari oggetto della finalità della legge. L'Autorità motiva pertanto l'esclusione delle acquisizioni suddette – in economia, mediante amministrazione diretta - dagli obblighi di tracciabilità con il fatto che il termine “contratto d'appalto pubblico” viene utilizzato nella norma in una particolare accezione, come viene rilevato specificatamente nel Paragrafo 2 della determinazione stessa: “l'articolo 3 della legge 136/2010 stabilisce che le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano agli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese; pertanto, assume particolare importanza la nozione di appalto”. Nel codice di contratti, diversamente rispetto alla definizione di cui all'articolo 1655 del codice civile, è accolta la nozione di appalto pubblico di derivazione comunitaria, definito all'articolo 3, comma 6: “L'appalto pubblico è il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, avente ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal codice”. Quindi, le norme sulla tracciabilità si applicano in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d'appalto pubblico (e, analogamente, una concessione) tra operatore economico e committente pubblico, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio e senza deroghe per gli appalti di modico valore: contratto nel quale sono presenti tutti i particolari elementi sintomatici propri dell'appalto, quali il chiaro rapporto bilaterale tra l'ente committente e l'operatore, che deve fornire il lavoro/il prodotto con un risultato, essendone responsabile, a suo rischio. Nell'amministrazione diretta, invece, non sono pienamente integrati tali elementi sintomatici del contratto di appalto: il funzionario dell'ente ordina la spesa, acquisisce il bene ed esegue il lavoro o il servizio sotto la propria responsabilità, per produrre esso stesso il prodotto finale, e fa propri i risultati di tale attività diretta, senza alcun rischio e organizzazione del lavoro/fornitura da parte di chi ha effettuato la fornitura stessa.

Le suddette indicazioni, sotto il profilo operativo, appaiono semplificative delle procedure e comunque rispettose della ratio della normativa. A ciò consegue che, in buona sostanza, non si debba acquisire il codice identificativo (CIG), adempimento preliminare della tracciabilità dei pagamenti, in tutti i casi in cui l'Amministrazione provvede ad effettuare acquisti di materiali in economia, nei casi richiamati dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 125 del codice dei contratti: sia per acquisizioni strumentali all'esecuzione di lavori in amministrazione diretta (disciplinate nella Provincia Autonoma di Trento dall'articolo 52 della L.P. n. 26/93 e dell'articolo 29 del Regolamento di esecuzione), con proprio personale, sia per l'acquisizione di forniture e servizi, anche non strumentali, necessarie comunque per l'espletamento di servizi o per l'ordinario funzionamento dell'ente, per fornire alle strutture dell'ente i materiali, mezzi ed attrezzi necessari per l'espletamento delle funzioni pubbliche. La normativa espressamente consente l'acquisizione in economia di beni e servizi “in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riferimento alle proprie specifiche esigenze” (articolo 125, comma 10, del codice dei contratti).

Operativamente, necessita dunque:

- indicare e determinare chiaramente la tipologia delle spese che rientrano in tale fattispecie;
- stabilire i limiti di spesa entro cui effettuare le medesime.

Si intende, pertanto, apportare modifiche e integrazioni al vigente Regolamento comunale in materia di contabilità, specificando le tipologie di spesa che debbono intendersi rientrare nella

fattispecie suddetta, facendo coincidere le stesse con le spese a calcolo, in quanto rispondenti alla logica e finalità sopra evidenziata, non trattandosi di contratti di appalto nel senso sopra precisato e non sussistendo le richiamate esigenze di monitoraggio dei flussi finanziari, che non vanno al di là del rapporto tra chi ordina la spesa e il fornitore.

Anche il Consorzio dei Comuni Trentini si è espresso nei medesimi termini, con recente Circolare n. 9 del 17.02.2011.

Relativamente ai limiti di spesa stabiliti per i singoli ordinativi concernenti le fattispecie di spesa in parola, è rinviata alla Giunta la determinazione di tale importo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione.

Ritenuto di approvare la proposta sopra descritta di modifica dell'art. 32 del vigente regolamento di contabilità.

Vista la legge n. 136/2010, articolo 3. e successive modifiche.

Visto il vigente regolamento di contabilità e ritenuto di modificare lo stesso nei termini di cui al dispositivo del presente provvedimento.

Visto il D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L.

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire l'immediata entrata in vigore del presente regolamento, onde semplificare sia per gli uffici che per i contraenti gli adempimenti burocratici in ordine alle procedure di acquisizione in diretta amministrazione di beni e servizi.

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente.

Svoltasi la discussione, come riportato nel processo verbale di seduta.

Posta in votazione la proposta di deliberazione come emendata in corso di seduta:
con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. di apportare le seguenti modifiche puntuali al vigente regolamento di contabilità:
l'articolo 32 è modificato e sostituito col nuovo testo di seguito riportato

Articolo 32 Spese a calcolo

1. Sono definite spese a calcolo, e si effettuano con il sistema dell'economia, in amministrazione diretta, le spese ricorrenti e di carattere variabile necessarie per la manutenzione dei beni immobili o per la manutenzione, riparazione o sostituzione di beni mobili, macchinari e attrezzature in proprietà o disponibilità del Comune nonché ogni spesa, sempre di carattere ricorrente, che trovi imputazione sulla parte corrente del bilancio e sia necessaria per l'ordinario funzionamento degli uffici e per la gestione dei servizi comunali, come definite ed individuate al successivo comma 2.
2. Sono considerate spese a calcolo le spese rientranti nelle seguenti tipologie:
 - a) Spese per manutenzione e pulizia di locali, infrastrutture, attrezzature e impianti comunali
 - b) spese per acquisto di materiali (e noleggio di macchinari) necessari per l'esecuzione di lavori e servizi in amministrazione diretta: per interventi relativi a strade, giardini, edifici comunali, cimitero, impianti e simili (a titolo indicativo: acquisti di carburanti, cemento, bitume, stabilizzato, sabbia, sale e ghiaia, mattoni, marmi e cordoli, ricambi per arredo urbano, legname, tubazioni, ricambi idraulici, chiusini, materiale elettrico, ferramenta, attrezzature, sementi, concimi, antiparassitari, diserbanti, cassette per inumazioni)
 - c) spese per acquisto dei seguenti beni mobili, se necessari per il funzionamento degli uffici e dei servizi: utensili, strumenti e materiale tecnico, elementi di arredo di locali e infrastrutture comunali, piccoli impianti e apparecchiature, compresi computer, fotocopiatrici e stampanti
 - d) manutenzione o riparazione dei beni mobili di cui alla precedente lettera c)
 - e) spese per ispezioni, verifiche e pulizia di impianti
 - f) segnaletica orizzontale e verticale per viabilità nonché altra segnaletica (quale ad esempio per segnalazioni di sicurezza, da cantiere o per indicazioni diverse)

- g) acquisto materiale di ricambio per attrezzature di lavoro, d'ufficio, attrezzature informatiche, comprese spese per assistenza e manutenzione software e hardware
- h) acquisto di licenze per uso di programmi informatici
- i) provviste di generi di cancelleria, stampati, modelli e materiale simile per uso ordinario d'ufficio
- j) provviste di generi alimentari per le mense asilo Nido e Scuola materna
- k) acquisto di combustibile e lubrificanti per mezzi comunali
- l) acquisto di materiale di ricambio, manutenzione/riparazione di veicoli (parti meccaniche, parti elettriche, batterie, pneumatici, spazzole per macchine operatrici, e altri elementi soggetti ad usura)
- m) provviste di effetti di corredo al personale dipendente (vestiario e dispositivi di protezione individuale)
- n) abbonamenti a riviste e periodici, anche on line
- o) acquisti di libri e materiale audiovisivo
- p) spese per pubblicazioni di comunicati e avvisi previsti dalle norme vigenti (concorsi, piani e programmi, gare e simili)
- q) spese per acquisto spazi pubblicitari per iniziative comunali
- r) spese per stampa e rilegatura di libri, pubblicazioni, atti e documenti
- s) spese per il bollettino comunale (stampa, ideazione, direzione, distribuzione e simili)
- t) trasporti, spedizioni e facchinaggio
- u) acquisto sacchetti per raccolta rifiuti (per cestini e utenze)
- v) spese di rappresentanza
- w) corrispettivi per utilizzo di immobili a breve termine e noleggio di mobili e strumenti in occasione di espletamento di concorsi, seminari, convegni e simili quando non sia possibile utilizzare le normali attrezzature ovvero le stesse non siano sufficienti
- x) spese necessarie per acquisto di materiale e beni per corsi di aggiornamento, convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e manifestazioni, avvenimenti organizzati dal Comune, quali: spese per pubblicità, spedizioni, attrezzature specifiche, riproduzione/trasmisione fotografica, televisiva o cinematografica, stampe di documentazione conseguenti all'avvenimento medesimo, spese di organizzazione. Per verificare il rispetto del tetto di spesa ammesso il relativo calcolo è effettuato sommando tutte le spese previste per l'avvenimento medesimo; nel caso in cui il suddetto limite sia superato, si applicano le ordinarie norme per la scelta del contraente
- y) polizze assicurative da stipularsi in occasione delle manifestazioni o iniziative di cui ai punti v) e w).

3. Nel piano esecutivo di gestione o negli atti di indirizzo sono individuate le tipologie di spesa e i fondi, all'interno degli interventi "acquisto di beni di consumo e/o di materie prime" e "prestazioni di servizio", destinati alle spese

a calcolo. Ogni ordinazione di spesa a calcolo non può superare l'importo di Euro 2.500,00 al netto dell'IVA; importo che potrà essere aggiornato dalla Giunta in sede di approvazione del PEG.

4. I contratti per l'acquisto di beni e servizi di cui al presente articolo sono conclusi di norma secondo l'uso del commercio dal Responsabile di Servizio, o dal Capoufficio se dal medesimo delegato, di norma mediante ordinativi scritti o buoni d'ordine, prescindendone nel caso d'urgenza o per acquisti di importo limitato. Costituiscono residuo passivo esclusivamente le spese a calcolo ordinate e non liquidate o pagate entro la fine dell'esercizio.
 5. I fondi di cui ai commi precedenti costituiscono impegni di spesa provvisoria che decadono, costituendo economia, per la parte dei quali entro l'esercizio non vengano assunte obbligazioni di spesa verso terzi mediante apposito ordinativo. I responsabili di servizio comunicano al servizio finanziario entro il 10 gennaio le spese ordinate e non liquidate entro l'esercizio precedente.
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 - 4° comma – del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti, onde consentire sin da subito la semplificazione sia per gli uffici che per i contraenti degli adempimenti burocratici in ordine alle procedure di acquisizione in diretta amministrazione di beni e servizi.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Buffa Celestino

IL SEGRETARIO
Bonella Giampaolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **11/06/2011** al **21/06/2011** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonella Giampaolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L;
- dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Cinte Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonella Giampaolo

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79 comma 5° del T.U.LL .RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L;
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199;
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.